

IVA

Autofattura elettronica con differenti modalità

di **Sandro Cerato**

Le **autofatture elettroniche** devono essere emesse con il **codice identificativo ordinario (TD01)**, ad eccezione di quelle emesse per **regolarizzare** la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore, per le quali è necessario indicare il **codice TD20**.

È quanto emerge dall'incontro con l'**Agenzia delle entrate** organizzato con il **Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti** in cui sono stati forniti **ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica**.

Uno dei temi più "caldi", che nei mesi scorsi sono stati oggetto di dibattito tra gli operatori e gli esperti, hanno riguardato la **gestione delle inversioni contabili**, che in ambito Iva possono tradursi nell'obbligo di emissione di **un'autofattura o nell'integrazione della fattura** emessa da parte del fornitore.

Rientrano nel primo "gruppo" tipicamente tutte le operazioni riferite all'uscita dei beni dalla sfera d'impresa o professionale, quali **l'autoconsumo, l'assegnazione ai soci e la destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa.

A tali operazioni si aggiungono quelle riferite agli omaggi (di beni propri dell'attività d'impresa e di quelli estranei ma di valore unitario superiore ad euro 50), nonché le **estrazioni dei beni dai depositi Iva**.

In relazione a tutte queste ipotesi di **autofattura**, l'Agenzia ha precisato che il documento in formato Xml deve essere emesso con lo stesso codice utilizzato per le operazioni ordinarie (**TD01**).

Tale precisazione deriva dalla circostanza che l'unica **autofattura "speciale" disciplinata nella normativa in materia di fattura elettronica** riguarda quella emessa a norma dell'[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#), riferita alla mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione.

Unicamente in tale ipotesi deve essere utilizzato il **codice TD20 per l'invio dell'autofattura tramite Sdi**, il quale sostituisce anche il precedente obbligo di consegna della copia dell'autofattura all'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda le **autofatture emesse in qualità di debitore del tributo** a seguito di acquisti di beni e servizi, rilevanti territorialmente in Italia, presso soggetti passivi stabiliti in

altri Stati (anche se identificati in Italia), ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), non si pone alcun obbligo di emissione in formato elettronico trattandosi di **operazioni effettuate con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia**.

Per tali acquisti l'autofattura rimane quindi in **formato cartaceo** e le operazioni devono essere indicate nel cd. "**esterometro**" con cadenza mensile unitamente alle altre operazioni con l'estero.

Relativamente alle operazioni rientranti nel **secondo "gruppo"** in precedenza indicato, ossia alle **inversioni contabili con integrazione della fattura** del fornitore, l'Agenzia aveva già precisato che, in luogo dell'ordinaria integrazione, è possibile emettere **un'autofattura in formato elettronico** al fine di assolvere il tributo da parte del cessionario o committente soggetto passivo.

Anche per tali operazioni, precisa ora l'Agenzia, si deve utilizzare il **codice identificativo ordinario** (TD01) già previsto più in generale per le autofatture del primo "gruppo".

Infine, anche per le integrazioni richieste dalla normativa sugli **acquisti intracomunitari di beni** (di cui all'[articolo 39 D.L. 331/1993](#)), nonché per i servizi acquisiti presso soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, **l'integrazione avviene nelle tradizionali modalità cartacee** trattandosi di operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (e da includersi nell'esterometro).

Seminario di specializzazione

**IL D.L. 119/2018: LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL
CONTRIBUENTE IN LITE COL FISCO**

Scopri le sedi in programmazione >